



Città di Ginoza


Provincia di Taranto

**“CATASTO DELLE AREE PERCORSE DAL FUOCO”
(CATASTO INCENDI)**

LEGGE 21 novembre 2000, n.353 e ss.mm.ii.

“LEGGE - QUADRO IN MATERIA DI INCENDI BOSCHIVI”



<i>Data:</i> 5 novembre 2018	<i>Elaborato:</i> RELAZIONE	ANNI: 2004 -2018
		Tavola n.: 0
	<i>Il Tecnico Incaricato</i> Dott.Agr. Raffaele Fanelli 	

RELAZIONE

1.0 PREMESSE

E' inaccettabile constatare che in Italia ogni anno come, nel periodo estivo, vengano distrutti migliaia di ettari di boschi con un danno ambientale e patrimoniale incalcolabile a carico della collettività e frutto di comportamenti superficiali o più spesso di azioni per il raggiungimento di secondi fini.

Un fenomeno in grado di suscitare un considerevole allarme sociale e sul quale vanno a pesare i notevoli costi per finanziare le azioni di salvaguardia e prevenzione prima e di intervento successivamente.

Una delle cause "storiche" degli incendi è da ricondursi sicuramente allo sfruttamento dei suoli, un bosco andato in fumo poteva diventare, l'anno successivo, un terreno edificabile o pascolo per le greggi o altro ancora.

Questo fino al 2000 quando, con la Legge 21/11/2000 n.353 "Legge-quadro in materia di incendi boschivi", entra in vigore una moderna legislazione in base alla quale le aree interessate da incendi non possono vederne cambiata la destinazione d'uso per un lungo periodo ben definito che, di fatto, rende o meglio dovrebbe rendere vane le aspettative di ordine speculativo.

2.0 NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L'art. 10, comma 2 della Legge 21 novembre 2000, n. 353, stabilisce che i Comuni provvedano a censire tramite il **Catasto Incendi**, i soprassuoli già percorsi dal fuoco nell'ultimo quinquennio, avvalendosi anche dei rilievi effettuati da parte dell'Arma dei Carabinieri - Comando Unità per la Tutela Forestale, Ambientale e Agroalimentare (già **Corpo Forestale dello Stato**). Il Catasto Incendi deve essere aggiornato ogni anno.

I Comuni devono pertanto provvedere ad elaborare rappresentazioni grafiche, riferite all'intero territorio di competenza, indicando le aree interessate dagli incendi e formando degli appositi elenchi nei quali sia possibile rilevare gli estremi catastali delle medesime aree.

L'elenco dei predetti soprassuoli deve essere pubblicato all'Albo Pretorio comunale per trenta giorni, per eventuali osservazioni. Decorso tale termine i Comuni valutano le osservazioni presentate dai cittadini e approvano gli elenchi e le relative perimetrazioni, entro il termine dei 60 giorni successivi.

L'art. 10, comma 1 della citata Legge, inoltre prevede che nelle zone boscate e nei pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco, si applichino i seguenti vincoli temporali:

Vincolo quindicennale

Si tratta di un vincolo di destinazione temporale che impone il mantenimento della destinazione d'uso preesistente all'incendio impedendone la modifica. In tali aree è consentita la realizzazione solamente di opere pubbliche che si rendano necessarie per la salvaguardia della pubblica incolumità e dell'ambiente.

Risulta necessario inserire sulle aree predette un vincolo esplicito da trasferire in tutti gli atti di compravendita stipulati entro quindici anni dall'evento.

Vincolo decennale

E' vietata la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui per detta realizzazione siano stati già rilasciati atti autorizzativi comunali in data precedente l'incendio sulla base degli strumenti urbanistici vigenti a tale data.

In tali aree è fatto divieto di pascolo e di caccia per dieci anni, limitatamente ai soprassuoli

delle zone boscate percorsi dal fuoco.

□ **Vincoli quinquennali**

Sulle medesime aree è altresì vietato lo svolgimento di attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo il caso di specifica autorizzazione concessa o dal Ministro dell'ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla regione competente, negli altri casi, o per documentate situazioni di dissesto idrogeologico o per particolari situazioni in cui sia urgente un intervento di tutela su particolari valori ambientali e paesaggistici.

E' utile ricordare come, a seguito dei gravi incendi che hanno colpito l'Italia meridionale, nei primi anni 2000, il Presidente del Consiglio dei Ministri abbia dichiarato (27 Luglio 2007) lo stato di emergenza, cui ha fatto seguito un'ordinanza (O.P.C.M. n. 3606 del 28 agosto 2007) con la quale ha nominato il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, quale Commissario delegato per il superamento del contesto emergenziale nelle Regioni Lazio, Campania, Calabria, Puglia e Sicilia.

Per risolvere il "problema" delle risorse (per realizzare il Catasto Incendi infatti servono risorse, uomini e mezzi di cui gli Enti Locali non sempre dispongono) ha stabilito che per la realizzazione del **Catasto Incendi** i Comuni possono avvalersi del lavoro di chi questo compito lo svolge abitualmente per motivi istituzionali, vale a dire l'Arma dei Carabinieri - Comando Unità per la Tutela Forestale, Ambientale e Agroalimentare che non solo dispone dei rilievi delle aree ma li mantiene costantemente aggiornati.

Successivamente l'Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri N° 3624 del 22 Ottobre 2007, ha dettato termini temporali per l'adempimento da parte dei Comuni dell'obbligo di censire i soprassuoli percorsi da incendi, avvalendosi anche dei rilievi effettuati dall'Arma dei Carabinieri - Comando Unità per la Tutela Forestale, Ambientale e Agroalimentare e certificati dalla Regione.

3.0 DEFINIZIONE DI BOSCO, PASCOLO, SOPRASSUOLI PERCORSI DAL FUOCO E CENNI SULLA RILEVAZIONE DELLE AREE FORESTALI PERCORSE DAL FUOCO

□ **Definizione di Bosco.**

La definizione di bosco è disciplinata dal D.Lgs. 03.04.2018, n. 34 (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali), pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.92 del 20.04.2018, in vigore dal 05.05.2018.

□ **Pascolo.**

Il pascolo non è una tipologia di vegetazione, ma una categoria d'uso del terreno, ciò nonostante il termine è comunemente usato come sinonimo di prateria o steppa. Pertanto il "pascolo" in via generale è da ritenersi qualsiasi terreno che produce foraggio utilizzabile direttamente sul posto dal bestiame (pascoli nudi, pascoli cespugliati, pascoli alberati, incolti, ecc.), in contrapposizione con i terreni coltivati per prodotti agricoli. Data la finalità della Legge 353, che tende a scoraggiare l'uso del fuoco come fattore colturale per la ripulitura, rinnovazione e reperimento di nuove aree, anche con sottrazione al bosco e alla macchia, per destinarle al pascolo, è da ritenersi che nella previsione non rientrino i prati-pascolo. Questi, infatti, vengono utilizzati alternativamente, o per periodi successivi, attraverso il pascolamento e la falciatura della vegetazione erbosa, che può essere di origine sia naturale che artificiale, di modo che non risulta funzionale allo stesso modello colturale il ricorso all'uso del fuoco. Rientrano, invece tra i pascoli, i terreni agrari abbandonati sfruttati col pascolamento.

□ **Soprassuoli "percorsi dal fuoco".**

Ad azionare i relativi divieti nelle zone boscate e nei pascoli, occorre che i relativi soprassuoli risultino "percorsi" dal fuoco. A tal fine è ininfluyente che il fuoco abbia assunto i caratteri dell'incendio vero e proprio: è sufficiente si sia verificato un incendio secondo la definizione data dall'art. 2, L. 353, "Per incendio boschivo si intende un fuoco con suscettività d espandersi su aree boscate, cespugliate o arborate, comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste all'interno delle predette aree, oppure su terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi a dette aree". Non rileva il grado più o meno elevato di intensità del danno (danneggiamento, alterazione o distruzione) o, per quanto ai boschi, si sia trattato di fuochi radenti, di chioma o di massa. Si prescinde dalla dolosità, colposità o accidentalità dell'evento. La stessa mancanza di responsabilità da parte del proprietario, non influisce sul regime delle inibitorie collegate al passaggio del fuoco, in quanto funzione della normativa in commento è la tutela del bosco (parere n°

339/83 emesso dalla Sezione II del Consiglio di Stato, sull'applicazione dell'identico principio contenuto nell'art. 9 dell'abrogata L. 47/75). Non producono effetti sullo stesso concetto di "bosco e pascoli percorsi dal fuoco", la proprietà pubblica o privata dei beni, o l'esistenza sui fondi di regimi vincolistici, o il fatto di essere gravati di uso civico. Nel novero dei soprassuoli "percorsi dal fuoco" non sono evidentemente inclusi i cespugliati e i pascoli interessati da abbruciamenti autorizzati dall'Amministrazione. (...).

In ordine alla definizione del "bordo" dell'incendio ed a maggiore garanzia della inequivocabilità della eventuale assegnazione delle aree perimetrale alle differenti classi di vincolabilità penale e amministrativa, è stato disposto che il rilievo dell'area incendiata venga effettuato dall'Arma dei Carabinieri - Comando Unità per la Tutela Forestale, Ambientale e Agroalimentare, sia strumentalmente che non strumentalmente, avendo quale riferimento il limite più interno del bordo dell'incendio e facendo sempre una ricognizione per difetto in caso di situazioni di possibile controversia.

Il procedimento consta di un processo coordinato di individuazione, registrazione e localizzazione delle aree boscate e non boscate percorse e danneggiate dal fuoco, secondo una metodologia imposta a livello nazionale dal coordinamento centrale, ovvero con la rilevazione a terra delle aree percorse da incendio, a supporto delle attività di Polizia giudiziaria condotte dall'Arma dei Carabinieri - Comando Unità per la Tutela Forestale, Ambientale e Agroalimentare.

A seguito dell'approvazione della Legge 353/2000 questo strumento è stato applicato al settore degli incendi boschivi per individuare con esattezza le aree percorse dal fuoco ed ogni elemento utile connesso allo specifico reato. L'Arma dei Carabinieri - Comando Unità per la Tutela Forestale, Ambientale e Agroalimentare, per l'attività di georeferenziazione utilizza sia strumenti GPS a diversa precisione che le tecniche topografiche tradizionali. I dati acquisiti vengono elaborati mediante uno specifico programma di gestione delle informazioni geografiche, disponibile presso il Sistema Informativo della Montagna - S.I.M.

La superficie percorsa dal fuoco viene delimitata da un perimetro rappresentato graficamente da una polilinea il più possibile corrispondente al bordo dell'incendio.

I metodi di rilevamento usati dall'Arma dei Carabinieri - Comando Unità per la Tutela Forestale, Ambientale e Agroalimentare sono i seguenti:

- ✓ rilevazione totale strumentale (distinta in GPS speditivi, GPS di precisione, collimatore collegato a SW di georiferimento, collimatore su piattaforma aerea georiferita);
- ✓ rilevazione strumentale e fotointerpretazione combinati con successivo riporto a video;
- ✓ rilevazione totale da fotointerpretazione.

Al termine di queste operazioni, il rilievo del perimetro dell'area percorsa dal fuoco diventa un oggetto grafico archiviato in una piattaforma online (S.I.M.), che costituisce la base indispensabile per la elaborazione e la redazione di atti successivi e di differente natura giuridica e procedurale.

Il dato informatico viene messo a disposizione dei Comuni per tramite del S.I.M. permettendo di scaricare in formato Shapefile (nel sistema di riferimento cartografico nazionale Gauss-Boaga) tutte le geometrie delle aree percorse dal fuoco ed i dati statistici (schede in formato pdf) ad esse relazionate con l'individuazione dei siti, data degli eventi, metodologia e strumenti di rilevamento, Uso del suolo e dettaglio delle superfici (parziali o totali).

4.0 LE SANZIONI PREVISTE DALLA LEGGE - QUADRO 353/2000 SUGLI INCENDI BOSCHIVI

La Legge quadro sugli incendi boschivi prevede una serie di sanzioni per i casi di violazione ai divieti ed alle prescrizioni indicate nella stessa Normativa; in sintesi, le sanzioni previste sono le seguenti:

□ Articolo 10, comma 3, prima parte

La trasgressione al divieto di pascolo su soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco è punita con la sanzione amministrativa, per ogni capo, non inferiore a 30,91 euro e non superiore a 61,97 euro.

□ Articolo 10, comma 3, seconda parte

La trasgressione al divieto di caccia su soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco è punita con la sanzione amministrativa non inferiore a 206,58 euro e non superiore a 413,16 euro.

□ Articolo 10, comma 4

La trasgressione al divieto di realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive su soprassuoli percorsi dal fuoco è punita con la sanzione penale prevista dall'articolo 20, comma 1, lettera c), della Legge n. 47/1985, abrogato dall'art.136 del D.P.R. n.380/2001 e sostituito dall'art.44, comma 1 dello stesso D.P.R..

□ Articolo 10, comma 6

La trasgressione ai divieti fissati dai piani annuali predisposti dalle regioni che individuano, nelle aree e nei periodi a rischio di incendio boschivo, tutte le azioni vietate che possono, anche solo potenzialmente determinare l'innescio di incendio è punita con la sanzione amministrativa non inferiore non inferiore a 1.032,91 euro e non superiore a 10.329,14 euro.

Tali sanzioni sono raddoppiate nel caso in cui l'autore dell'illecito appartenga al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, all'Arma dei Carabinieri - Comando Unità per la Tutela Forestale, Ambientale e Agroalimentare, ad una organizzazione di volontariato impegnata nelle attività di anti incendi boschivi, alle Forze armate, alle altre Forze di polizia dello Stato, al Servizio forestale regionale ed al Servizio regionale di protezione

civile. Nel caso in cui il trasgressore sia un esercente di attività turistiche, oltre alla suindicata sanzione pecuniaria, è disposta anche la revoca della licenza, dell'autorizzazione o del provvedimento amministrativo che consente l'esercizio dell'attività.

5.0 METODOLOGIA DI LAVORO

La norma generale non fornisce chiare indicazioni sui requisiti minimi del **Catasto Incendi** e pertanto l'approccio metodologico da utilizzare per la creazione dello stesso è stato lasciato a carico del redattore auspicando l'applicazione puntuale ed approfondita di analisi di carattere tecnico peculiari all'argomentazione trattata.

I dati predetti sono stati sovrapposti con interpolazione di Carte Catastali con gli "Shapefile", tramite software di cartografia GIS con sistema di coordinate di riferimento Gauss - Boaga - Monte Mario / Italy zone 2 - EPSG 3004. Sono stati verificati i dati tramite consultazione della banca dati catastale messa a disposizione dall' Agenzia delle Entrate - Territorio tramite piattaforma SIStema TERritorio;

I predetti dati hanno portato alla creazione di:

- Elenco di tutti i terreni interessati dagli eventi, suddivisi per anno, fogli e particelle catastali.
- Rappresentazione grafica esplicativa ottenuta con sovrapposizione di Ortofoto fatte nel 2010 con la perimetrazione "Shapefile" delle aree percorse dal fuoco;

Gli Shapefile scaricati dal S.I.M., in formato elettronico, potranno essere utilizzati su eventuale Geoportale Comunale e su software di cartografia GIS a disposizione degli uffici comunali competenti.

6.0 PROCEDURA PER L'APPROVAZIONE

Ai sensi dell'articolo 10 comma 2 della Legge 353/2000 gli elenchi del **Catasto Incendi** devono essere pubblicati all'albo pretorio per 30 giorni consecutivi, periodo all'interno del quale chiunque può proporre osservazioni. Si è inoltre proceduto a predisporre il carteggio per garantire la consultazione delle aree percorse dal fuoco presso gli uffici comunali, in libera visione per gli utenti.

Le osservazioni dovranno essere poi analizzate entro i successivi 60 giorni, procedendo infine all'approvazione definitiva del **Catasto Incendi**.